

Il divieto di indossare il *burqa* ed il *niqab* in Italia e in Europa

di Maria Letteria Quattrocchi
(27 febbraio 2011)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il divieto in Francia. – 3. La disciplina vigente in Italia, la giurisprudenza in materia di abbigliamento religioso ed i progetti di legge esaminati in Commissione. – 4. Uno sguardo all'esperienza di altri Paesi: l'esposizione del velo in Belgio, Spagna, Svizzera, Germania, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

L'approvazione del progetto di legge sul divieto d'indossare il *burqa* in Francia ha suscitato un vivo interesse e un sorprendente consenso anche nel nostro Paese¹. La stampa ha dato notizia degli apprezzamenti manifestati da diversi esponenti politici italiani, i quali hanno espresso l'intenzione di presentare progetti di legge analoghi, benché altre proposte, pure orientate in diverso senso, fossero già state avanzate sin dal 2008².

Come si è notato da più parti, nell'esame di questioni come quella dell'esposizione dei simboli religiosi o delle mutilazioni genitali femminili, relativamente alle quali in modo più controverso si manifestano i problemi della multiculturalità³, la comparazione con altri ordinamenti in cui pure si sono affrontati problemi analoghi non sempre costituisce un valido ausilio⁴. E ciò sia perché i contesti istituzionali e normativi considerati presentano differenze anche importanti, sia perché non sempre sono condivisibili gli indirizzi politici adottati all'interno degli ordinamenti stranieri, specialmente qualora si assuma tra gli obiettivi dell'intervento normativo programmato la cooperazione tra gli Stati e tra i popoli. In tali casi l'innovazione legislativa non è sempre proficua e, al fine di verificare l'utilità degli interventi di riforma, occorre una previa disamina del contesto culturale e istituzionale del paese di riferimento e di quello nel quale il "trapianto" di disciplina dovrebbe avere luogo⁵.

Occorre innanzitutto rilevare che, a fronte della scarsa propensione riscontrabile nel nostro Paese per la definizione e l'attuazione di politiche sociali, in particolare riguardo alla condizione delle donne, agli occhi di molti immigrati la particolare solerzia nell'introduzione

Saggio proposto dal prof. Antonio Ruggeri.

¹ V. D. FERRARI, *La pratica di portare il burqa davanti al Parlamento francese: atto primo (una cronaca)*, in www.giurcost.org/studi_ferrari.html, 7 agosto 2010.

² Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni dell'on. Marco Reguzzoni, Capogruppo della Lega alla Camera, il quale ha affermato che «la proposta è stata depositata non per motivi religiosi ma in nome di un principio laico» e «che non si possono violare i diritti di uguaglianza tra uomo e donna» in (www.dirittiglobali.it) e quelle dell'on. Gianfranco Fini, secondo cui «Il divieto sul burqa è giusto e doveroso», (in www.corriere.it, 15 settembre 2010). L'on. Carfagna, Ministro per le pari opportunità, ha dichiarato che «la tolleranza non può diventare una minaccia alla nostra civiltà» ed è favorevole alla legge francese, (in www.corriere.it, rispettivamente in data 12 ottobre 2009 e 26 gennaio 2010). L'on. Ferdinando Casini, ha affermato di condividere il divieto precisando, però, che in Italia sarebbe sufficiente applicare le leggi già vigenti, (in www.ansa.it, 15 settembre 2010).

³ G. BRUNELLI, *La disciplina dell'uso del burqa e delle mutilazioni genitali femminili*, in *Quad. europei*, 3/2010, 14 ss.

⁴ S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna, 2005, 237.

⁵ Cfr. A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Roma-Bari, 2008; A. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturale*, Torino 2006, 81 ss.

del divieto di indossare il *burqa* o il *niqab*⁶, sulla scorta dell'esempio francese, potrebbe apparire indicativa di un intervento ostile o, al più, di una tattica per rallentare il processo d'integrazione europea⁷. La Francia, dal canto suo, vanta una storia culturale e politica ben diversa dalla nostra e affronta seri problemi d'integrazione (si pensi soltanto alla questione dei rom)⁸. L'adozione di soluzioni di tal sorta dovrebbe essere preceduta, pertanto, da un'attenta analisi dei reali problemi d'integrazione che si riscontrano in Italia.

A ciò si aggiunga che, come rilevato da più parti, la tenuta del principio di solidarietà, nell'ordinamento italiano, vive una condizione di crisi molto preoccupante, che richiederebbe interventi urgenti e che rischia di aggravarsi con l'introduzione di provvedimenti che, lungi dall'agevolare l'integrazione, risultano atti ad esasperare la conflittualità etnica e culturale. È molto discutibile, infatti, che il divieto legislativo del *burqa* e del *niqab*, previsto dai progetti di legge presentati in Italia, sia un rimedio utile a porre fine all'umiliazione e alla violazione della dignità della donna, che in tal caso, si ritiene, indossi tali indumenti solo perché costretta (dai genitori o dal marito)⁹. La costrizione deriverebbe, in tale prospettiva, da regole tradizionali, non necessariamente di tipo religioso anche se avvertite come tali dalla collettività di appartenenza, connotata da una struttura patriarcale.

Al di là della discutibile generalizzazione di situazioni particolari che si riscontra in divieti di tal sorta, la principale obiezione di chi critica misure del genere è quella di utilizzare la sanzione penale in modo sproporzionato e incoerente. Si è rilevato che lo strumento legislativo potrebbe provocare un «impatto traumatico», soprattutto in assenza di iniziative parallele, idonee ad avviare un processo culturale di integrazione delle donne interessate dagli interventi in questione.

Al mondo dell'istruzione, in primo luogo, spetterebbe il compito di diffondere e consolidare i valori costituzionali nella società civile¹⁰. Ma le istituzioni dovrebbero avviare, altresì, una serie di iniziative volte a promuovere un autentico dialogo interculturale con i soggetti adulti appartenenti ad etnie e culture diverse¹¹.

⁶ Il *burqa* è una tunica che copre tutto il corpo, con una griglia davanti agli occhi per permettere di vedere, il *niqab* ha un velo che copre il volto ma lascia gli occhi scoperti. Esistono ancora il *khimar*, un lungo velo che copre interamente i capelli, il collo e le spalle ma non il viso; il *chador*, un velo nero che copre tutto il corpo; esso è chiuso al mento ma lascia scoperto il volto; l'*al amira*, formato da due parti, una raccoglie i capelli, l'altra copre il collo; l'*hijab* un velo che copre il collo e i capelli, ma non il viso, il *sitar* velo supplementare che alcune donne in *hijab* tunica utilizzano insieme a guanti per coprire anche le mani.

⁷ Il formarsi di un atteggiamento tollerante costituisce un rimedio per rispettare la diversità culturale in Europa ed uno strumento di difesa a favore delle donne: si v., tra gli altri, O. GIOLO, *L'urgenza della tolleranza*, in *Ragion pratica*, 2/2006, 438-444.

⁸ Sull'integrazione dei rom solo la Spagna è riuscita dove gli altri Paesi europei hanno fallito; infatti, il 96% dei rom vive in condizioni abitative decenti, solo il 4% ha i problemi del resto dell'Europa. Ciò è dovuto, a quanto pare, per l'assenza di strategie politiche e l'attenzione rivolta dalle istituzioni spagnole verso i problemi reali di tali etnie, (in www.time.com, 27 settembre 2010). Infatti, il Comitato europeo dei diritti sociali con la decisione n. 58/2009, in data 25 giugno 2010, accertando una discriminazione razziale nei confronti di minoranze Rom e Sinti, ha dichiarato all'unanimità la violazione da parte dell'Italia del principio di non discriminazione e diritti interconnessi, v. il commento di P. SCARLATTI, *Tutela dei diritti fondamentali e principio di non discriminazione in una recente decisione de Comitato europeo dei diritti sociali*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 gennaio 2011.

⁹ Cfr. A. BERNARDI, *"Fattore culturale" e personalizzazione dell'illecito penale*, in AA.VV., *Laicità e multiculturalismo: profili penale ed extrapenali*, a cura di L. Risicato ed E. La Rosa, Torino 2009, 126 ss. e spec. 142 ss.

¹⁰ In tema, v. G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica e libertà di coscienza*, Torino 2006, 1131 ss. e IDEM, *La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica e diritto*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 02 luglio 2010; A. MORELLI, *Il dovere di fedeltà alla Repubblica*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: La prospettiva del giudice delle leggi*, Atti del Convegno di Acqui Terme-Alessandria 9-10 giugno 2006, Torino 2007, 140 ss.

Un divieto generale e incondizionato di indossare il velo sacrifica in modo assoluto la libertà di religione e non pare costituire una soluzione ragionevole rispetto al fine che si propone di realizzare¹². Solo un percorso che consenta, in futuro, la percezione, da parte delle donne immigrate, dell'importanza del principio di uguaglianza tra i sessi, può agevolare in modo adeguato l'implementazione dei valori democratici anche all'interno delle "altre" culture¹³.

2. Il divieto in Francia

Come è noto, in Francia, nel 2004 a garanzia della separazione tra Stato e Chiesa la legge n. 228¹⁴, sostenuta dal Presidente Chirac, ha vietato l'ostensione dei simboli religiosi negli istituti scolastici¹⁵. Anche il successivo Presidente Sarkozy, eletto nel 2007, ha affrontato la tematica dell'abbigliamento religioso con particolare riguardo al *burqa* e al *niqab* dichiarando nel 2009 al Congresso di Versailles che «il *burqa* non è il benvenuto sul territorio francese» perché offensivo per la dignità delle donne.

Le affermazioni del Presidente erano state sostenute nel 2008 dal deputato Jacques Mayard che aveva presentato un progetto di legge al fine di contrastare gli attacchi alla dignità della donna nella pratica religiosa («*Proposition de loi vivant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses*»). L'anno successivo, Bernard Accoyer, Presidente dell'Assemblea Nazionale, e Gérard Larcher, Presidente del Senato, hanno presentato congiuntamente un ulteriore progetto che ha proposto di interdire abbigliamenti e accessori che celano l'identità delle donne («*Proposition de loi à interdire l'ensemble des vêtements ou accessoires permettent de masquer l'identité d'une personne*»), al fine di tutelare l'ordine pubblico e di agevolare un processo di promozione dei tradizionali valori repubblicani. Si tratta di obiettivi, cui mira la stessa legge del 2004.

Con particolare riferimento all'abbigliamento che nasconde il volto, il Governo ha poi costituito una Commissione parlamentare presieduta da Andrea Gérin, deputato del partito comunista francese, che, in data 26 gennaio 2010, dopo una lunga serie di audizioni e di relazioni, ha presentato all'Assemblea nazionale un rapporto d'informazione nel quale si

¹¹ Cfr. la legge italiana del 9 gennaio 2006 n. 7: *Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile* in cui si dedica una parte relativa alla funzione preventiva del diritto. Tra i numerosissimi scritti v. F. GAGGIA, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle mutilazioni genitali femminili* in www.forumcostituzionale.it, 7 novembre 2009; IDEM, *Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell'Unione europea*, in *Quad. cost.*, 1/2010, 101 ss. F. BOTTI, *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, Bologna 2009, spec. 181 ss.

¹² M. VENTURA, *Diritto e religione in Europa: il laboratorio comunitario*, in *Pol. dir.*, 4/1999, 577 ss.

¹³ In argomento, v. le osservazioni di C. CARDIA, *Dire sì o no al burqa una scelta di valore ineludibile*, in *Lib. civ.*, 4/2010, 56 ss.

¹⁴ Il tema della laicità e dei simboli religiosi è stata oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali (non solo francese); si ricorda il caso Leyla Sahin c. Turchia, sentenza del 10 novembre 2005, n. 4774/98, in cui la Corte di Strasburgo afferma che il *foulard* per le donne è un simbolo forte incompatibile con la parità di uguaglianza fra i sessi: si trattava, tuttavia, di una decisione riguardante la Turchia. In argomento, nella letteratura sterminata, v. P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino 2004; V. CUCCIA, *La manifestazione delle convinzioni religiose nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Comun. internaz.* 2006, 565 ss.; E. BRANDOLINO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'annosa questione del velo islamico*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2006, 97 ss.; L. ZAGATO, *Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani*, in *Dir. imm. citt.*, 2007, 64 ss.; AA.VV., *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bologna 2007, 138.

¹⁵ Sulla vicenda, v. D. TEGA, *Il Parlamento francese approva la legge «anti-velo»*, in *Quad. cost.*, 2004, 398 ss.

qualificava il *burqa* come un segno di schiavitù incompatibile con i principi della Repubblica¹⁶.

Tale posizione, tuttavia, non riscontra unanimità di consensi in Francia: anche qui è stata, infatti, espressa da più parti la perplessità che lo strumento legislativo non sia sufficiente a garantire il risultato sperato. Un precedente eclatante che alimenta tali timori è quello delle alunne della scuola francese che anziché abbandonare il velo furono ritirate dall'istituto dai rispettivi genitori.

Secondo la maggioranza parlamentare, l'approvazione del divieto legislativo del *burqa* o *niqab* rappresenta uno strumento per la difesa della laicità dello Stato senza limitare la libertà di religione musulmana, rispettata alla stregua di tutte le altre, in quanto il velo integrale sarebbe soltanto un'intollerabile umiliazione per le donne perché, a detta dei conoscitori del Corano, non esisterebbero regole religiose che espressamente impongono il velo¹⁷.

L'Assemblea nazionale approva la legge che vieta il *burqa* nel luglio 2010 (con 336 voti favorevoli ed uno contrario) ed il Senato la approva definitivamente il 14 settembre dello stesso anno. Entrato in vigore, tale provvedimento si applica su tutto il territorio nazionale, sia nei luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico. La violazione del divieto per chi indossa il *burqa* comporta la multa di 150 euro ed un eventuale obbligo di seguire corsi di educazione civica. A partire dai sei mesi successivi alla pubblicazione della stessa legge, tuttavia, chi costringerà qualcuno ad indossare il velo integrale potrà essere punito con la reclusione (fino ad un anno) e con il pagamento di un'ammenda di 30000 euro. Tale sanzione è raddoppiata se la donna è minore d'età. La legge non si applica nei seguenti casi: per ragioni di salute, professionali, artistiche, per la partecipazione a feste, a manifestazioni sportive o tradizionali.

I sei mesi di tempo o gli ipotetici corsi di educazione civica previsti non obbligatoriamente dopo l'applicazione della sanzione non avranno probabilmente gli effetti taumaturgici auspicati dai sostenitori della legge, nel senso che non saranno di certo sufficienti a "emancipare" dalla loro situazione di asserita schiavitù le donne che indossano tale abbigliamento. Anche perché il legislatore francese non ha tenuto conto della circostanza che, in molti casi, le donne musulmane dichiarano di scegliere liberamente il porto del *burqa*.

Ripercorrendo le tappe dell'*iter* legislativo diverse analogie si possono cogliere con quanto sta accadendo in Italia.

Il Consiglio di Stato francese, infatti, su richiesta del Primo Ministro, nel rapporto, ha espresso perplessità non solo sulla costituzionalità di tale disegno di legge sostenuto fortemente dal Governo¹⁸, ma anche sulla compatibilità dello stesso con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁹. Il Conseil constitutionnel che esegue il c.d. *test di proporzionalità* sui progetti di legge quando sono in

¹⁶ Sui lavori della Commissione, v. D. FERRARI, *La pratica di portare*, cit., spec. 7-14; sui lavori della commissione v. W. TAMZALI e C. BER, *Burqa?*, Montpellier 2010, 13 ss.

¹⁷ Di recente, v. J. D. DURAND, *Tra laicità e laicismo. Esiste un modello francese?*, in *Dir. eccl.*, 2005, 132 ss.

¹⁸ Il Primo Ministro ha dichiarato di non volere offendere i fratelli musulmani. Il Consiglio di Stato ha affermato, invece, che la prevalenza della tutela della sicurezza pubblica o dell'esercizio di alcune attività professionali devono essere ponderati caso per caso e non possono indiscriminatamente giustificare il divieto *tout court* di portare il velo integrale in luoghi pubblici, perché palesemente in contrasto con quanto disposto nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

¹⁹ V. F. MARGIOTTA BROGLIO, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano 1967, 13 ss.; AA.VV., *Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato*, a cura di R. Coppola e A. Troccoli, Bari 1997, 119 ss.; S. LARICCIA, *Art. 9*, in *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 319-335.

gioco limitazioni di libertà fondamentali, però, in data 7 ottobre 2010 lo ha dichiarato conforme a Costituzione, con sent. n. 2010-613 DC, condividendo sostanzialmente la tesi del Governo. Da tale pronuncia si evince che la persona dal volto invisibile (non importa se spontaneamente o perché costretta da qualcuno) commetterebbe comunque un atto disumano, offendendo i valori della Repubblica e la propria dignità di donna e mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Parte della dottrina italiana²⁰, ancor prima della sentenza del Conseil constitutionnel, ha sottolineato come la delicatezza della materia e l'eterogeneità delle situazioni che scaturiscono dalle società multiculturali avrebbero dovuto pesare sulle soluzioni adottate non solo dalla giurisprudenza ma anche e soprattutto dal legislatore. Ad esempio si dovrebbe distinguere tra i casi di violenza domestica o di messa in pericolo dell'ordine pubblico e i casi di ostensione spontanea, senza alcuna coercizione, degli indumenti in questione²¹.

Le limitazioni rigide scaturenti da interventi imperativi di tal genere non sembrano consentire, in verità, la piena salvaguardia delle donne più indifese. L'eterogeneità delle soluzioni in tali casi salvaguarderebbe maggiormente la coerenza e la ragionevolezza dell'ordinamento fino a quando nel Paese non si raggiunga un sufficiente grado d'integrazione e di sviluppo culturale tali da far recepire ai soggetti interessati il divieto legislativo come una previsione accettabile²².

Ad ogni modo, anche in Francia, come in Italia, quella del *burqa* è una questione che non riguarda un numero significativo di persone; il divieto risulta troppo penalizzante principalmente per quelle generazioni di immigrati cresciuti nei paesi d'origine, profondamente legati alle proprie tradizioni religiose, tradizioni che, nei paesi islamici, costituiscono un corpo unico con il diritto²³.

È vero, però, che in Francia "i diritti delle donne" sembrano stare a cuore al legislatore²⁴; infatti dopo che il Conseil constitutionnel²⁵ ha bocciato sia nel 1982 che nel 1989 le due leggi elettorali che riservavano quote al sesso sottorappresentato, il Parlamento ha modificato l'art. 3 della Costituzione e successivamente ha approvato una legge allo scopo di far accedere le donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive, con

²⁰ Cfr. D. FERRARI, *La pratica*, cit., 18-21.

²¹ Sull'avversione della Francia al fatto religioso v. P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienze francese e italiana a confronto*, Roma, 1998.

²² Emblematica la stessa giurisprudenza francese sul concetto di dignità dell'uomo dal momento che ha da sempre applicato l'aggravante di pena prevista per le violenze psichiche poste in essere dal marito.

Come è noto, infatti, la giurisprudenza della Corte europea afferma che la limitazione all'esercizio di una libertà fondamentale non è in contrasto con la Convenzione a tre condizioni - 1 - *che sia prevista da una legge*, - 2 - *che persegua uno scopo legittimo*, - 3 - *che sia necessaria e proporzionata allo scopo perseguito*.

²³ V. G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Padova 2007, 445 ss. e F. PALERMO, *La produzione giuridica e i sistemi delle fonti*, in AA.VV., *Diritto costituzionale comparato*, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Roma - Bari 2009, 842 ss. Sul cd. «diritto islamico» v. le interessanti e ampie notazioni di G. DI PLINIO, *Appunti su Shari'a, Diritti e costituzionalismo islamico*, in www.iuraorientalia.net, 283 ss.

²⁴ La legge costituzionale n. 569, adottata in data 8 luglio 1999 ha aggiunto all'art. 3 della Costituzione francese il seguente comma: «la legge promuove l'uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive senza distinzione di sesso». Nel 2000, la legge n. 493 ha previsto azioni positive differenziate secondo la tipologia di elezioni in modo da assicurare una maggiore presenza femminile. Per le elezioni regionali e comunali, per ogni gruppo di sei vi devono essere lo stesso numero di candidati e candidate; nelle elezioni del Senato e del Parlamento europeo, le liste devono comprendere alternativamente un uomo e una donna; per l'Assemblea nazionale, è prevista una pena pecuniaria per i partiti politici che non attuano il principio di parità. Nelle elezioni comunali del 2001, quasi la metà degli eletti è risultata di sesso femminile (per tali dati, v. www.jus.unin.it/2008 e [www.camera.it/Eventi Costituzione2007/filesdossierDOC/AC0093](http://www.camera.it/EventiCostituzione2007/filesdossierDOC/AC0093)).

²⁵ Con la sentenze n. 146 del 18 novembre 1982 e n. 407 del 14 gennaio 1999.

risultati soddisfacenti. Anche in Italia, dopo la decisione della Corte costituzionale n. 422/1995, la modifica dell'art. 51 della Costituzione ha rappresentato la copertura costituzionale ad eventuali previsioni normative in tal senso²⁶. Ma a differenza dell'Italia, la Francia ha continuato a programmare una serie di attività e di interventi legislativi volti al raggiungimento di una piena parità tra i sessi insieme ad altre iniziative dirette a favorire la donna in ogni settore della vita pubblica ed i risultati sono stati soddisfacenti.

A tale proposito la legge *anti-burqa* francese, per quanto discutibile per i motivi che si sono evidenziati, appare in certo qual modo coerente con quanto realizzato fino ad oggi in questo Paese. Anche tale legge, pertanto, data la presenza numerosa di comunità islamiche, dovrebbe consentire, almeno nelle intenzioni di chi ne ha promosso l'approvazione, alle tante giovani donne residenti nel Paese, di poter scegliere se indossare o meno il velo; e ciò anche contro le eventuali costrizioni che fossero imposte loro dai familiari.

In tale prospettiva, il divieto legislativo tradurrebbe nel modo più deciso i valori repubblicani, in quanto il velo integrale sarebbe incompatibile con attività da svolgere nella vita pubblica. L'effetto, però, sarà di privare le donne che scelgono l'abbigliamento tradizionale della libertà di abbigliarsi come credono, mentre quelle che sono succubi di padri o mariti "padroni" non avranno certo la forza di ribellarsi minacciando la denuncia dei loro parenti per violazione della norma. Queste donne, che nell'età dell'educazione adolescenziale hanno radicato convincimenti ed esperienze personali profondamente incidenti sulla formazione della coscienza individuale, probabilmente, saranno costrette a una vita ancor più appartata con quali conseguenze sulla possibilità di conoscenza del mondo occidentale e dei suoi valori è facile immaginare.

In Italia, comunque, un provvedimento del genere non si collocherebbe, come in Francia, nel quadro di una serie di interventi volti alla promozione della condizione femminile, considerato che le più recenti statistiche, come il *Gender Gap* del *World Economic Forum*, collocano il nostro Paese agli ultimi posti in Europa, e addirittura dietro a Paesi del Terzo mondo, quanto all'adozione di azioni positive a favore delle donne²⁷.

Inoltre, le azioni positive in favore delle donne e multiculturalismo possono entrare in reciproca relazione laddove si provveda primariamente a consentire l'elevazione culturale e l'autonomia economica delle donne immigrate con misure di vantaggio ad esse destinate

²⁸

²⁶ La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha inserito il principio di «pari opportunità» negli Statuti delle Regioni speciali statuendo che «al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi» la legge elettorale delle assemblee elettive regionali «promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali». La l. cost. n. 3 del 2001 ha modificato, tra l'altro, il VII c. dell'art. 117 Cost. per le Regioni a Statuto ordinario statuendo che: «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». La stessa legge ha modificato il secondo periodo del I c. dell'art. 51 Cost. statuendo che: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

²⁷ Particolarmente interessante si presenta il rapporto pubblicato su www.repubblica.it dal titolo *Donne, l'Italia delle discriminazioni siamo al 74esimo posto su 134 Paesi*, in data 13 ottobre 2010, da cui si evince che nel 2009 l'Italia era al 72esimo posto dopo il Malawi ed il Ghana, mentre Islanda e Norvegia occupano i primi posti.

²⁸ A. RUGGERI - C. SALAZAR, "Ombre e nebbia" nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V, Relaz. alle Seconde Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale su *Problemas constitucionales de la inmigración: una visión desde Italia y España*, El Puerto de Santa María (Cádiz) 3-4 ottobre 2003, a cura di Miguel Revenga Sánchez, Giuffrè-Tirant Lo Blanch, Milano-Madrid 2005, 309 ss., nonché in *Quad. reg.*, 1/2004, 27 ss., spec. 50 ss. Sulla legislazione regionale che rafforza il divieto di discriminazione anche per motivi religiosi, v. *Osservatorio regionale 2003* a cura di N. Fiorita, *Introduzione* in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2004 425-429.

Da noi, come si è detto, l'attuale maggioranza politica intende imitare l'iniziativa francese, senza alcuna correzione che tenga conto delle peculiarità storico-culturali ma soprattutto costituzionali che contraddistinguono il nostro Paese – ad es., da noi non è espressamente sancito il principio di laicità della scuola – e comunque prevale almeno, sino a qui, la “mitezza” del diritto costituzionale²⁹.

3. La disciplina vigente in Italia, la giurisprudenza in materia di abbigliamento religioso ed i progetti di legge esaminati in Commissione

In Italia, il tema dell'abbigliamento religioso è stato affrontato muovendo da punti di vista anche molto lontani. In base alle diverse prospettive d'inquadramento della problematica della convivenza, la stessa normativa oggi vigente in materia è stata interpretata in modi anche diametralmente opposti³⁰.

La questione dell'abbigliamento religioso non trova spazio nelle proposte di legge sulla libertà di religione presentate nel 2002 e 2006³¹, che pure affrontano unitariamente le problematiche legate a religioni diverse dalla cattolica.

Negli ultimi anni sono state approvate numerose riforme organiche³², ma l'impossibilità di raggiungere una mediazione tra contrapposti gruppi politici ha impedito finora l'approvazione di una legge sulla libertà di religione, così com'è accaduto per altre materie che coinvolgono l'autodeterminazione dell'individuo (si pensi alla disciplina sul testamento biologico, il cui progetto è ancora pendente in Parlamento). La dottrina più volte ha espresso critiche su tale lacuna, che ha inciso negativamente sulle esigenze di garanzia del pluralismo confessionale, per cui, in aggiramento dell'art. 8, comma 3, Cost., i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche sono stati disciplinati separatamente da frammentari interventi legislativi, sulla base delle intese stipulate o semplicemente della prassi.

In definitiva, non trovandosi un punto di equilibrio tra idee contrapposte, il legislatore ha preferito mantenere lo *status quo ante*.

Pare che per il tema dell'abbigliamento religioso, la legge sarà presto approvata. Il punto di partenza obbligato oggi è costituito dalla decisione n. 3076 del Consiglio di Stato del 9 giugno del 2008, che ha posto fine al caos determinato dalla serie di ordinanze emesse da vari Sindaci, che pretendevano di estendere l'applicazione dell'art. 5 della legge del 1975 n. 152³³ al semplice utilizzo del *burqa* o del *niqab*. In alcuni casi tali

²⁹ Inevitabile la citazione di G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992.

³⁰ Si rinvia all'ampia disamina di M. CIRAVEGNA, *Abbigliamento religioso, tutela dell'identità ed ordine pubblico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2010, 285 ss. che muove diversi rilievi alla motivazione della sent. Cons. St., Sezione VI, 19 giugno 2008, su cui v. *infra*.

³¹ Ci si riferisce alle proposte d'iniziativa parlamentare C. n. 2531 dell'1 marzo 2002 «Libertà di coscienza e di religione e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»; C. 36 dell'on. Boato, C. 134 dell'on. Spini (ed altri) del 28 aprile 2006 ed al testo unificato dell'on. Zaccaria votato il 4 luglio 2007 successivamente ripreso con la proposta del 29 aprile 2008 n. 448, tutte dal titolo: «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi», in www.parlamento.it. V., poi, le acute osservazioni di G. CASUSCELLI, *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in www.statoechiese.it, 2007, 4-15. In passato, sono stati presentati altri disegni di legge, nel 1990 (disegno di legge 13 settembre) e nel 1997 (progetto di legge n. 3947 del 3 luglio) entrambi intitolati: «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione dei culti ammessi».

³² Per tutti, v. P. CASUSCELLI, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, in www.statoechiese.it, come ad es. la riforma del codice di protezione dei dati personali con decr. legsl. 30 giugno 2003 n. 196; del codice dei beni culturali con decr. legsl. 24 marzo 2006 n. 156; la legge n. 120 del 29 luglio 2010 relativa al nuovo codice della strada.

³³ Art. 5: « È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al

provvedimenti sono stati annullati per incompetenza e per violazione di legge dai Prefetti³⁴, in altri casi dagli organi giurisdizionali che hanno rifiutato tale illegittima estensione³⁵.

Inoltre, la magistratura ordinaria ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» piuttosto che con quella «perché non costituisce reato»³⁶ alcune donne che si erano presentate in Tribunale con un velo integrale. In tali casi, la magistratura ordinaria e amministrativa fa emergere un dato rilevante tenuto in ombra dalle notizie diffuse, cioè che la collaborazione delle donne era stata massima per la loro identificazione e che quegli eventi non erano minimamente collegati ad attentati terroristici. La pronuncia del supremo organo della giustizia amministrativa ha chiarito che il motivo religioso e culturale può giustificare la copertura del volto e pertanto l'inapplicabilità dell'art. 5, nel caso in cui non si sia in presenza di problemi di ordine pubblico.

Tali pronunce danno forse una spinta decisiva ai progetti del 2008 sollecitati, a quanto sembra, da una volontà ostile dei sindaci militanti in partiti politici di maggioranza (appartenenti soprattutto alla Lega Nord), che avevano arbitrariamente e capziosamente interpretato la normativa, al fine di impedire l'utilizzo del *burqa*, senza però ottenere, come si è visto, risultati soddisfacenti³⁷. Prima di analizzare nel dettaglio gli undici progetti di legge pendenti³⁸, a cui probabilmente ne seguiranno altri, è necessario fare riferimento alla

pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza». Tale norma si applica solo nel caso in cui una donna in luogo pubblico, senza giustificato motivo, indossi un velo coprente il volto e renda difficile il riconoscimento da parte delle forze dell'ordine. La Sentenza del Consiglio di Stato ha consentito di indossare tutti gli abbigliamento religiosi.

³⁴ La prima ordinanza si registra nel 2004, quando il Sindaco di Azzano Decimo ha vietato il *burqa*. L'ordinanza fu annullata dal Prefetto di Pordenone e ritenuta illegittima dal Tar del Friuli-Venezia Giulia in data 9 settembre 2004 (sent. del 16 ottobre 2006 n. 645) sia, in seguito ad appello, dal Consiglio di Stato, (sez. VI del 19 giugno 2008 n. 3076). Successivamente si ricordano: l'ordinanza del Comune di Drezzo, annullata dal Prefetto di Como; un'ulteriore ordinanza nel febbraio 2009 dello stesso Sindaco di Azzano Decimo e quelle dei primi cittadini di Cantù in Brianza, Camerata Cornello (Bergamo), Costa Volpino (Bergamo), Treviso, Alassio (Savona), Varallo Sesia (Vercelli) ed altri ancora contro «mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona». La violazione dell'ordinanza prevedeva una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Tali notizie sono state riportate dai quotidiani tra cui v. www.libero.it, 26 settembre 2009.

³⁵ In proposito, v. la recente ricostruzione di A. LORENZETTI, *Il divieto di indossare «burqa» e «burqini»*. o il divieto di «utilizzo di indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati *burqa* o *niqab*» sono in palese che «genere» di ordinanze, in *Le Regioni*, 1-2/2010, 349 ss.

³⁶ S. P. BRACCHI, *La "burqa" nelle aule di giustizia*, in *Famiglia, Persone e successioni*, 2009, 912 ss. a commento della sent. del Tribunale di Cremona del 27/11/2008, scaturita da un processo contro una donna in *burqa* presentatasi in Tribunale per assistere al processo di un familiare coinvolto per fatti di terrorismo di matrice cd. islamica; essa però a richiesta si è fatta immediatamente identificare dalla polizia. A commento della stessa sentenza v. N. FOLLA, *L'uso del burqa non integra reato, in assenza di una previsione normativa espressa*, in *Corr. giur.* 3/2009, 295 ss., che, osserva ironicamente come in Italia si è sempre stati ampiamente tolleranti nell'accettare abbigliamento quasi inesistenti indossati da donne "occidentali", senza ipotizzare problemi per la pubblica decenza. Seguono, inoltre, Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2009, in cui si afferma che non costituisce violazione del diritto di difesa l'allontanamento volontario di un imputato in udienza che si rifiutava di togliersi il copricapo a richiesta del giudice; Tar Friuli-Venezia-Giulia 16 ottobre 2006, n. 645, che respinge il ricorso del Sindaco del Comune di Azzano Decimo contro l'ordinanza del Prefetto; Cassazione penale sez. III, 4 aprile 2006 n. 11919, che ritiene lesivo dell'integrità morale delle persone il tentativo di togliere il velo ad una donna islamica, insieme alla pronuncia di parole offensive contro la stessa.

³⁷ Tale ostilità risale non è recente, si v. R. GUOLO, *I nuovi crociati: La Lega e l'Islam*, in *Il Mulino*, 2000, 890 ss.

³⁸ Si vedano: C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani, C. 3760 Bertolini recanti modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* (rel. Sbai – Pdl). Nel Gennaio 2011, la Commissione in sede referente sta proseguendo l'esame di tali proposte di legge (cfr. www.parlamento.it). I progetti si differenziano tra loro

normativa vigente relativa all'ordine pubblico e alla pubblica incolumità, chiamata in causa in assenza di specifica legge in materia di abbigliamenti religiosi.

L'art. 85 del TULPS, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773, vieta, com'è noto, di comparire mascherati in luogo pubblico e prevede, in caso di violazioni, una sanzione amministrativa.

Il già richiamato art. 5 della legge n. 152 del 1975, modificato dalla legge n. 533 del 1977 e dal decreto-legge n. 144, convertito con emendamenti nella legge n. 155 in data 31 luglio 2005³⁹, è stato interpretato erroneamente dai Sindaci poiché il *velo integrale* o il *burqa* non possono essere considerati alla stregua di una maschera⁴⁰.

I primi progetti volti a modificare l'art. 5 della legge n. 152 del 22 maggio 1975, della cui applicazione distorta si faceva cenno, sono risalenti all'aprile del 2008⁴¹. Sin da allora sono state svolte indagini conoscitive e audizioni legislative con la partecipazione di

in più aspetti. In alcuni di essi, si richiama la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, adottata dal Ministro dell'interno *pro tempore* Giuliano Amato (con il decreto 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2007). Al punto 26 della Carta, si afferma che l'Italia non pone restrizioni all'abbigliamento della persona, purchè esso sia scelto in libertà e preservi la dignità dell'individuo; la Carta chiarisce altresì che non sono ammesse forme di vestiario che coprano il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la possibilità di entrare in rapporto con gli altri. Un principio simile è rinvenibile anche nella circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^a Div., del 24 luglio 2000, recante «Misure atte ad impedire l'uso in pubblico di capi di abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano» e relativa, in particolar modo, alle fotografie per i documenti di riconoscimento, in cui viene precisato che «il turbante, il "chador" o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare le persone. A tale proposito giova infine ricordare quanto già affermato all'interno della dichiarazione su «Donna e società» della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale, oggetto della comunicazione sottoscritta il 18 luglio 2007 dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministro dell'interno e cioè che: «in questo auspicato dialogo tra lo Stato e le diverse esperienze religiose due sono i principi che devono guidarci: la laicità dello Stato e la libertà religiosa. Per i contenuti dei singoli progetti di legge si rinvia a www.parlamento.it. In conclusione, è necessario sottolineare che i progetti di legge che dispongono un divieto assoluto di indossare indumenti che coprano il volto in ragione della «propria affiliazione religiosa» (C. 2422 e C. 2769) o il divieto di utilizzare «indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati *burqa* e *niqab* » (C. 3018) sono in contrasto con l'art. 19 Cost. Altri ancora, a mio parere, costituiscono le cd. «leggi propaganda».

³⁹ Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, in cui le pene previste sono state aumentate da 6 mesi-1 anno a 1 anno o 2 anni e l'ammenda da 1000 a 2000 euro. Non è stato modificato il testo dell'art. 5 della l. n. 152 del 1975.

⁴⁰ Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 5 della legge n. del 1975 il Consiglio di Stato aggiunge ancora che: «le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine». Il camaleontico termine «laicità», modernamente inteso, assume erroneamente in tempi recenti la giustificazione politica di ogni proposta di legge.

⁴¹ Si ricorda il disegno di legge n. 1543 che proponeva di aggiungere: «Negli istituti scolastici pubblici e parificati, di ogni ordine e grado, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino palesemente l'appartenenza religiosa dei soggetti, devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile» senza fare esplicito riferimento al tipo di abbigliamento utilizzato. Durante l'udienza legislativa la Presidente di Saada, Associazione donne marocchine, si dichiarava favorevole ad un divieto espresso, invece Mohamed Nour Dachan, Presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia affermava che «che le proposte di legge in questione avrebbero come conseguenza un'ulteriore emarginazione delle persone che si sentono legate a quella determinata credenza religiosa. Dichiarando illegale il burqa, anziché il dialogo avremo ulteriore segregazione e autosegregazione, con conseguenze ancora peggiori e drammatiche. L'UCOII teme che, a causa del divieto che si vuole introdurre, le pochissime donne interessate scompaiano dai radar delle istituzioni e della società e che di esse non si sappia più nulla».

professori universitari, giornalisti ed altri esperti in materia⁴². Il Parlamento italiano non è stato a quel tempo in grado di approvare il divieto e solo oggi i tempi sembrano maturi ad accelerarne l'iter. Dai resoconti sommari del 2008 emergono posizioni divergenti, in particolar modo tra gli esperti stranieri che, pur testimoniando la presenza di differenti punti di vista in merito al modo di vivere e di tradurre il sentimento religioso, impediscono di potere affermare con sicurezza che il *burqa* ed il *niqab* siano collegate al «passato» ed automaticamente «al pericoloso integralismo islamico»⁴³. Alcuni disegni di legge erano già in corso di esame in Commissione affari costituzionali al momento della diffusione da parte della stampa della notizia dell'approvazione del divieto in Francia, ma da allora si è più volte preannunciato il deposito di un nuovo disegno di legge, che avrebbe aggiunto o corretto alcuni commi alla legge del 1975⁴⁴.

Per dare più forza all'iniziativa ispirata alla vicenda francese, a metà settembre 2010, la Lega Nord ha presentato un progetto identico a quello francese ed altri sono seguiti, come ad esempio quello presentato, il 27 settembre 2010, dall'on. Simona Vicari, che configura una modifica del medesimo art. 5 estendendo il divieto a tutti i luoghi pubblici, escluse soltanto le abitazioni private. Secondo lo stesso disegno è altresì vietato in qualsiasi luogo non adibito ad abitazione privata, l'uso di indumenti che comportino la copertura o velatura del volto della persona che lo indossa⁴⁵.

⁴² Si v. le audizioni in data 10 novembre 2009, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai (recante «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*» e C. 2769 Cota e altri recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone») di Roberta Aluffi, professore associato di diritto privato comparato presso l'Università di Torino; Sara Domianello, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Messina; Najat Hadi, giornalista pubblicista della rivista *Al Maghribia*; Roberto Mazzola, professore straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi del Piemonte orientale; Fakhreddine Reddane, giornalista della rivista *Al Maghribia*, e Marco Ventura, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Siena. Tutti i docenti hanno sottolineato la problematicità sotto il profilo strettamente costituzionale di una proposta siffatta, senza comunque ostacolare l'idea di modificare la legge del 1975. Una seconda audizione si è svolta in data 10 dicembre 2009 con rappresentanti di associazioni, in www.parlamento.it.

⁴³ V. le riflessioni di M. AINIS, *Se lo Stato laico invade le identità*, in *La Stampa* 27 ottobre 2010.

⁴⁴ Anche i precedenti progetti talvolta davano per scontato ciò che la legge "Reale" del 1975 non prevedeva: si vedano a tal proposito le puntuali e dettagliate precisazioni di S. Domianello, *Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 2422 Sbai recante «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*» e C. 2769 Cota e altri recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone»*, in www.camera.it. *Resoconto stenografico*, 10 novembre 2009, in cui si afferma che «la proposta commette l'errore di inserire, tra il primo e il secondo periodo, che compongono l'attuale comma 1 dell'articolo 5, la frase «il divieto si applica anche agli indumenti». Tale frase non risulta presente nella formulazione attuale dell'articolo 5 e, a seguito di una mia attenta ricerca, non risulta in alcuna delle formulazioni che si sono succedute da quella originaria fino all'attuale». La norma prescrive esclusivamente il divieto di usare qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Un'errata correzione del progetto n. 2422 elimina le parole «il divieto si applica anche agli indumenti». Secondo tale progetto al primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati *burqa* e *niqab*».

⁴⁵ La legge dal momento di entrata in vigore prevede per il contravventore l'arresto da 1 a 2 anni e l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione sarebbe facoltativo l'arresto in flagranza. Un ulteriore progetto, C. 3760, è stato presentato dall'on. I. Bertolino, nell'ottobre 2010. Nonostante le raccomandazioni del Comitato dell'Islam, anche in quest'ultimo progetto si menzionano espressamente gli abbigliamenti religiosi, prevedendo sanzioni da 300 a 500 euro, commutabili nell'obbligo di prestare servizio non retribuito in attività sociali e culturali. Si introduce il reato penale punibile con un anno di reclusione ed una multa di 30000 euro ed inoltre, come novità, il diniego della cittadinanza italiana a tutti coloro che obbligano le donne a coprirsi con il velo integrale (cfr. www.libero.it, 7 ottobre 2010).

Il primo interrogativo che iniziative così “inflexibili” suscitano è se esse siano davvero in grado di raggiungere l'obiettivo, perseguito con l'analogo divieto introdotto in Francia⁴⁶, di porre fine, attraverso l'applicazione di una severa sanzione amministrativa e penale, alle discriminazioni e disuguaglianze nei confronti delle donne. Il sospetto è che esse siano ispirate piuttosto da meno nobili intenti demagogici.

Soluzioni così intransigenti muovono, infatti, da gerarchie assiologiche altrettanto rigide e inconciliabili con la logica dei valori costituzionali, considerato che, guardando alle situazioni concrete, se l'intento è davvero quello di salvaguardare la sicurezza pubblica non si comprende perché mai il divieto debba riguardare tutti indiscriminatamente, interessando, come di fatto interessa, anche soggetti deboli e inoffensivi. E, del resto, nelle relazioni illustrative delle audizioni ci si affida alle volte a racconti emotivamente toccanti per la descrizione dettagliata dei maltrattamenti subiti in famiglia, ma riguardanti pur sempre fatti che sarebbero di per sé sanzionabili dalla magistratura.

In sintesi, non si evince nessuna dimostrazione tangibile della reale incidenza che tale abbigliamento avrebbe nell'organizzazione di attentati terroristici. Quanto alla segregazione e umiliazione della donna, in primo luogo essa è possibile nelle forme più varie, anche senza l'imposizione di particolari indumenti. In Italia, il percorso della parità tra uomo e donna è stato lungo e accidentato ancora dopo l'entrata in vigore della Costituzione ed ancora oggi non può dirsi che il gap di tipo culturale e sociale sia del tutto superato.

Che dire, poi, dinanzi alla circostanza che, come già accennato, numerose ragazze nate e formatesi culturalmente in Italia asseriscono di indossare il burqa (come anche il niqab) per libera scelta, per adesione a una regola che esse considerano religiosa ovvero per perpetuare un'usanza tradizionale che esse condividono. In tali circostanze la «tutela della sfera intima della coscienza individuale non consentirebbe limitazioni legislative»⁴⁷.

Proprio in considerazione della presenza di donne che indossano il velo spontaneamente, anche come simbolo identitario, e del fatto che non sono stati adottati altri interventi volti a limitare i soprusi e le violenze di padri-mariti padroni (che, peraltro, non si ritrovano solo nelle comunità musulmane), una simile previsione legislativa rischia di apparire soltanto come una misura islamofobica.

I progetti di legge si prefiggono, in definitiva, un duplice scopo: quello di tutelare la dignità delle donne e quello di salvaguardare l'ordine pubblico. Alcuni progetti muovono dall'asserita esigenza di prevenire eventuali atti di terrorismo: l'uso del burqa, garantendo l'anonimato, impedirebbe l'identificazione delle aspiranti attentatrici.

Le ragioni anzidette configurano, tuttavia, delle probabilità anomale, nel primo caso perché non è affatto dimostrato che interventi di tal genere ridurrebbero la percentuale delle violenze domestiche. Se per gli occidentali tale abbigliamento appare mortificante per la dignità femminile, il divieto dello stesso non costituisce un'emergenza istituzionale ed anzi coloro che lo indossano per motivi religiosi, culturali o comunque identitari, con tutta probabilità, interpreterebbero il divieto come espressione d'intolleranza religiosa. Nel

⁴⁶ E. RAFFIOTTA, *La Francia approva il divieto del burqa: e l'Italia?*, in *Quad. cost.*, 4/2010, 846 ss.

⁴⁷ V. sent. Corte cost. n. 149/1995 in cui si afferma che: «la libertà di coscienza - specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) - dev'essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. V. A. SPADARO, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici "religiose" dello Stato "laico"*, Torino 2008, spec. Sulla valenza positiva riconosciuta alle genuine manifestazioni della libertà religiosa v. L. D'ANDREA, *La laicità dello Stato nella società multiculturale* Atti del Seminario di studi del Dottorato di ricerca italo tedesco in "Pedagogia e Sociologia interculturale" Mainz, 19-24 febbraio 2009 *La Religione come dimensione di interculturalità e come condizione dell'agire dello Stato*, in *Quad. intercult.*, 1/2009, a cura di A. Passaseo, 15 ss., spec. 17-18.

secondo, perché la misura risulterebbe sproporzionata e comunque inadeguata allo scopo.

Tra i progetti di legge presentati, l'unico che si discosta è quello di Vassallo, Bordo, Bossa ed altri dell'11 febbraio 2010⁴⁸, poiché assolve l'utilizzo dell'indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico per giustificato motivo cioè per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale. Il progetto delude comunque le aspettative di una parte della dottrina⁴⁹ ed appare per lo più un compromesso con il comitato dell'Islam, perché si limita soltanto a non prevedere la dicitura "donne che professano la religione islamica". Infatti, sostanzialmente nulla aggiunge rispetto all'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato che fino a questo momento ha assicurato l'omogeneità di applicazione sul territorio italiano nel caso di esigenze di sicurezza pubblica.

4. *Uno sguardo all'esperienza di altri Paesi: l'esposizione del velo in Belgio, Spagna, Svizzera, Germania, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America*

Molti ordinamenti si sono interessati all'abbigliamento religioso delle donne anche prima della Francia.

Una caratteristica accomuna stranamente i dibattiti parlamentari svoltisi in quei Paesi nei quali si è, in principio, diffusamente avvertita da parte dei politici e dell'opinione pubblica l'emergenza di disporre il divieto del velo islamico: in un secondo tempo, si è finito con l'adottare iniziative che sembravano andare in direzione opposta a quella originariamente intrapresa. Il problema appare, infatti, più politico che giuridico, dato che primariamente lo si affronta con un approccio negativo nei confronti del mondo islamico, salvo poi operare, in quasi tutti i Paesi presi in considerazione, successive correzioni dei progetti presentati, dai quali spariscono puntualmente le parole *velo islamico*, *burqa* o *niqab*.

In Belgio, dopo la presentazione di una prima proposta di divieto di portare il *burqa* o il *niqab*, il 28 aprile 2010 la Camera ha approvato all'unanimità il divieto di circolare in uno spazio pubblico con il volto coperto o mascherato, completamente o in parte. Singolari appaiono le dichiarazioni degli stessi parlamentari che hanno affermato di non volere l'occidentalizzazione o l'omogeneizzazione delle donne musulmane, per cui l'introduzione del divieto si sarebbe dovuta considerare come un'iniziativa simbolica volta a tutelare la dignità della donna a conclusione di un percorso normativo inteso a promuovere tutta una serie di azioni positive idonee a condurre alla parità tra i sessi, condizione fondamentale per un ordinamento democratico e laico⁵⁰.

⁴⁸ L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 5 - 1 è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasioni di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino». 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, costituisce giustificato motivo la circostanza che l'uso di indumenti che coprono il volto sia motivato da ragioni di natura religiosa o etnico-culturale. In tali casi ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate specifiche esigenze di pubblica sicurezza la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione. 3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 4. Per la contravvenzione di cui al presente articolo, è facoltativo l'arresto in flagranza ».

⁴⁹ Si vedano le audizioni parlamentari del 2008, in www.parlamento.it.

⁵⁰ Irrisorie rispetto alla Francia le sanzioni, si prevede un'ammenda dai 15 ai 25 euro fino ad una settimana di reclusione per chi porterà il velo integrale in luoghi pubblici, tranne in periodo di carnevale o per altre feste in maschera. V. www.repubblica.it, 29 aprile 2010.

Il Belgio è stato il primo Paese a prendere l'iniziativa ma, com'è noto, le elezioni politiche anticipate hanno fatto naufragare l'approvazione definitiva in Senato del progetto.

In Germania una ordinanza del Tribunale costituzionale ha dichiarato illegittimo, se non previsto da una legge, il divieto di indossare un abbigliamento religioso⁵¹. Infatti alcuni Länder (Baden-Württemberg, Brema, Baviera, Bassa Sassonia, Nord Reno Westfalia) hanno statuito per gli insegnanti il divieto di indossare segni evidenti religiosi, i due Länder di Berlino ed Hesse hanno esteso il divieto anche ai dipendenti pubblici. A tale proposito, una sentenza della Corte amministrativa del Land sudoccidentale tedesco del Baden-Württemberg stabilisce che la legge locale che proibisce d'indossare il velo islamico agli insegnanti delle scuole pubbliche si applica anche alle suore cattoliche che insegnano materie diverse dalla religione⁵². Dalle notizie riportate sulla stampa, il Cancelliere Angela Merkel ha criticato le scelte politiche sinora portate avanti relativamente al multiculturalismo e al modello di integrazione, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti ed ha sottolineato che tale problematica non riguarda esclusivamente la Germania ma anche altri Paesi europei⁵³, che non hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti ma anzi sconcertanti sulle politiche dell'integrazione, siano essi inclini al modello «assimilazionista» francese che «multiculturalista» inglese⁵⁴.

In Svizzera il Ministro della giustizia, Eveline Widmer-Schlumpf, si preoccupa di dare prevalenza alla politica economica finanziaria piuttosto che alla tutela della dignità della donna; infatti, propone l'applicazione di un'eventuale legge *anti-burqa* solo nei confronti delle donne immigrate residenti nel Paese, escludendo le "turiste", che provenienti dai paesi del Golfo frequentano i negozi di lusso di Ginevra e Zurigo, dovrebbero circolare liberamente; pertanto, il progetto di legge dovrebbe prevedere un principio di non discriminazione rovesciato, dato che comunque su sette milioni e mezzo di abitanti, vivono circa quattrocentomila musulmani e le donne con il velo integrale non sono più di qualche decina.

In Spagna⁵⁵, nel giugno 2010, il Senato ha approvato una mozione per vietare il velo integrale negli spazi pubblici (con 131 a favore e 129 contrari); la Camera ha respinto il 20 luglio 2010 (con 183 voti contrari e 169) a favore un progetto di risoluzione che impegnava il Governo a vietare il *burqa* a livello nazionale⁵⁶. Si parla esclusivamente di singole iniziative elettorali dal momento che esiste da anni una legge che vieta l'accesso negli edifici pubblici con il volto coperto per contrastare il terrorismo dell'Eta, per cui, in realtà, non occorrerebbe una legge specifica.

Diversamente negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

Nonostante i rilevanti problemi di terrorismo il Presidente Obama, al Cairo nel 2009, ha affermato il diritto per le donne di indossare il *burqa*, ritenendo punibili coloro che

⁵¹ V. M. CIRAVEGNA, *Abbigliamento religioso*, cit. 296-297.

⁵² *In Germania: no al velo in classe, suore comprese*, in www.vita.it/news/view/79333, 3 giugno 2008. Sull'esperienza tedesca in materia di religione v. l'ampio commento di G. CERRINA FERRONI, *Devolution e diritti fondamentali: il caso della libertà di religione. L'esperienza costituzionale tedesca*, in *Dir. pubbl.*, 2/2007, 607 ss., sulle competenze dei Länder spec. 611-617, sulla questione del velo spec. 619

⁵³ Si v. R. GUOLO, *Se l'immigrato resta un escluso*, in www.repubblica.it, 26 ottobre 2010.

⁵⁴ Singolare quanto riportato sul venerdì di Repubblica del 26 ottobre 2010 dal corrispondente E. FRANCESCHINI, *Così in silenzio l'Inghilterra apre le scuole al burqa*, in cui si sottolinea particolarmente che non solo il Regno Unito non vieta il *burqa*, ma che, anzi, si è scoperta l'esistenza di tre scuole private in cui è obbligatorio indossare tale capo, pena l'esclusione. Peraltro, tale obbligo è stato contestato da alcune associazioni musulmane esistenti nel Regno Unito.

⁵⁵ In Spagna, la Costituzione prevede il principio di uguaglianza di fronte alla legge ed il divieto di discriminazione per motivi religiosi (Art. 14 Cost.). Sul principio di laicità v. il recente saggio di M. R. BLANCO, *Il principio di laicità in Spagna*, in www.statoecliese.it, gennaio 2011.

⁵⁶ A Barcellona ed in altre città spagnole (Lleida, El Vendrell, Tarragona, Manresa l'Hospitalet, Coin (Málaga), i Sindaci attraverso ordinanze hanno vietato il *burqa* esclusivamente negli spazi comunali e nei luoghi pubblici.

tentano di impedirlo e secondo attendibili sondaggi il popolo americano concorda nel rispettare tale libertà, pur riconoscendo che il suo esercizio sia troppo sacrificante per la donna a differenza di altri copricapi o veli di carattere religioso⁵⁷. Il *Massachusetts College of Pharmacy and Health Science* nel gennaio 2010 ha vietato per motivi di sicurezza l'utilizzo per gli studenti di qualsiasi copricapo, ma subito dopo ne ha previsto l'esclusione per motivi religiosi.

In Gran Bretagna, invece, pare che il 67% della popolazione disapprovi il *burqa* ma le istituzioni hanno sinora fatto prevalere la tolleranza verso tutti e sono contrarie all'approvazione di un progetto di legge perché divieti di tal sorta risultano contrastare con i principi tradizionali del Regno Unito. Il Ministro dell'immigrazione Green ha dichiarato che la Gran Bretagna non seguirà la Francia. Egli definisce "antibritannica" una legge contro il *burqa*, perché lo Stato non potrebbe imporre l'abbigliamento da indossare o meno per strada secondo l'etnia di appartenenza. Peraltro, sono note nel mondo anglosassone le deroghe legislative che incidono sulla sfera giuridica a favore degli immigrati. Così, ad esempio, gli indiani sikh possono indossare il turbante in moto o nei cantieri al posto dei caschi, agli ebrei è permesso aprire i negozi la domenica ed è usuale vedere medici o bibliotecarie lavorare con il *burqa* senza problemi per i fruitori dei servizi⁵⁸.

In Gran Bretagna, il riconoscimento della libertà di religione e di coscienza permette che «il processo interiore destinato a sfociare in una scelta rimanga protetto da turbamenti e costrizioni»⁵⁹, soprattutto da quelli provenienti dalle pubbliche autorità⁶⁰. Tale processo dovrebbe svolgersi nel contesto di un pacifico dialogo interculturale, i cui esempi, peraltro, non mancano recentemente anche in Italia, pur in assenza di disciplina specifica.

Si pensi al recente caso della scuola di Sonnino, in provincia di Latina, nella quale si è avuta una protesta da parte delle mamme rivolta alla direttrice scolastica di una scuola materna affinché una donna di origine marocchina che indossava il *burqa* si scoprisse almeno parzialmente il volto dentro la scuola dove accompagnava la figlia, dal momento che tale abbigliamento aveva terrorizzato gli altri bambini. Si potrebbe obiettare che l'infanzia, oggi, subisce senza accorgersene impulsi negativi ben più pericolosi del vedere una donna in *burqa* (si pensi soltanto alla violenza fisica e verbale presente oggi in molti programmi televisivi accessibili anche ai bambini o su siti *Internet*) e che gli operatori scolastici avrebbero potuto loro spiegare con semplicità che quell'abbigliamento, apparentemente lugubre, non nasconde certo un «uomo nero» ma rappresenta un tipico vestiario di una parte della tradizione religiosa musulmana.

Tuttavia, se fosse stato già in vigore il divieto "alla francese", non si sarebbe pervenuti alla soluzione trovata, per cui alla donna musulmana si è prospettato un sacrificio relativo e comunque limitato ai soli locali scolastici.

Il Sindaco, in tale occasione, non ha emesso alcuna ordinanza⁶¹, ben sapendo che, con tutta probabilità, un simile provvedimento sarebbe stato annullato.

⁵⁷ Il Presidente Obama ha dichiarato che « Negli Stati Uniti la libertà è inscindibile dalla libertà di professare la propria religione (...) è importante, per i paesi occidentali, evitare di impedire ai cittadini musulmani di praticare la propria religione come lo ritengono opportuno, ad esempio decidendo quali vestiti possano essere indossati dalle donne musulmane; non si può infatti fare distinzione tra le religioni sotto la falsa pretesa del liberalismo». V. V. VALENTINI, *Gli Stati Uniti e la religione*, Milano, 2010.

⁵⁸ V. S. VOLTERRA, *La tutela di minoranze etniche e razziali nel Regno Unito*, in AA.VV., *La tutela giuridica delle minoranze*, a cura di S. Bartole, N. Olivetti Rason, L. Pegoraro, Padova, 1998, p. 117 ss., vedi anche www.rediffnews.com, e www.telegraph.com, 17 luglio 2010.

⁵⁹ R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza religiosa nella società globale*, Torino 2002, 153 ss.; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano 2005.

⁶⁰ V. A. DI STEFANO, *Il velo islamico a scuola. Il punto di vista della Camera dei Lords*, in *Dir. umani dir. internaz.*, 1/2007, 173 ss.

⁶¹ V. www.ansa.it, 18 settembre 2010.

Tale esempio dimostra chiaramente come il dialogo tra individui portatori di idee opposte possa costituire la condizione indispensabile per un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel 2008). Al contrario, i progetti di legge presentati da ultimo intendono sanzionare l'abbigliamento religioso senza distinguere tra contesti e situazioni.

L'Unione europea, dal canto suo, tramite la Commissione, tende al conseguimento della parità tra generi in gran parte attraverso nuove strategie quinquennali⁶². Ma, con specifico riguardo al tema degli abbigliamenti religiosi occorre rilevare che, se, per un verso, una risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra uomo e donna del 2007 ha chiesto alla Commissione di intervenire per rafforzare la protezione delle donne e dei bambini su pratiche lesive dei diritti fondamentali anche a costo di limitare le espressioni identitarie della persona, per altro verso, nel giugno 2010 il Consiglio d'Europa ha invitato i Paesi membri a non approvare leggi che vietano il *burqa* ed il *niqab*.

5. Conclusioni

L'esame delle soluzioni adottate anche in altri ordinamenti induce a ritenere preferibile rispetto all'introduzione di divieti rigidi ed intransigenti, come quelli prospettati nei più recenti progetti di riforma presentati in Italia, la promozione di una seria ed ampia attività di informazione e di educazione in merito all'importanza delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione repubblicana e dalle Carte dei diritti internazionali.

Anche una maggiore sensibilizzazione sulle conoscenze mediche sul diritto alla salute delle donne e sul valore dell'istruzione potrebbe produrre effetti ben più significativi di quelli che potrebbero derivare dall'introduzione del divieto legislativo.

Al contrario, l'approvazione di tale disciplina con il pretesto della tutela della sicurezza pubblica e della protezione delle donne potrebbe raggiungere l'obiettivo opposto, cioè impedire l'integrazione delle donne musulmane, spingendo verso la loro ulteriore segregazione.

Senza contare che tale tematica coinvolge inevitabilmente il complesso tema della laicità, principio supremo dell'ordinamento costituzionale, secondo l'ormai storica sent. n. 203 del 1989 della Corte costituzionale. Secondo tale decisione, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost. ed in particolare 3 e 19 Cost., il valore della libertà di religione è tutelato per mezzo di un duplice divieto, cioè quello di impedire: «a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione».

Pur essendo pacifico che la libertà di cui all'art. 19 Cost. non può essere considerata isolatamente, poiché secondo le circostanze si interseca o si scontra con la tutela di altrettante libertà fondamentali caratterizzanti la forma dello Stato democratico (come la libertà di manifestazione del pensiero e la sicurezza pubblica)⁶³, per la stessa ragione non può essere irragionevolmente sacrificata solo perché concerne una minoranza per lo più debole di extracomunitari islamici⁶⁴. Non è detto che il principio di laicità escluda soluzioni drastiche, come ad es. accade con riferimento alle mutilazioni genitali femminili. Ma, laddove non si tratti di usi che comportino danni irreversibili

⁶² Tra le cinque priorità individuate dalla Commissione è ricompresa: «la collaborazione con tutti gli Stati membri per combattere la violenza contro le donne, e specialmente per eradicare le pratiche di mutilazione genitale femminile in Europa e nel mondo» (in www.gazzettinoeuropeo.it, n. 34 del 25 settembre 2010).

⁶³ Sulle antinomie tra norme costituzionali v. A. RUGGERI, *Fonti, norme, criteri ordinatori*. Lezioni. Torino, 2009, 34 ss.

⁶⁴ V. S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Dig. disc. pubbl.*, VI, Torino, 1991, 458.

all'integrità psicofisica delle donne, il bilanciamento dovrebbe sempre atteggiarsi, sin dove possibile, come "mite"⁶⁵.

Non si può in questa sede ripercorre il dibattito sulla *laicità*, che coinvolge studiosi di varie discipline, anche in correlazione con le tematiche del multiculturalismo e dell'interculturalismo⁶⁶. Quel che però può ricavarsi da tale dibattito quale punto di partenza per affrontare il tema qui discusso, è che le istituzioni di un ordinamento autenticamente laico non possono dare risposte rigide e intransigenti, ma devono tendere al conseguimento di bilanciamenti ragionevoli tra interessi e valori contrapposti⁶⁷.

Pur ammettendo, pertanto, che sovente indumenti religiosi come quelli in discorso vengono imposti e che l'uso degli stessi si riconduce all'assoggettamento della donna all'uomo tipico delle società patriarcali, non si può non tenere conto del fatto che un divieto assoluto e generalizzato d'indossare il *burqa* o il *niqab*, ignorando i casi di esposizione spontanea degli stessi indumenti, sacrifici irragionevolmente fondamentali esigenze di espressione identitaria sull'altare della sicurezza pubblica e/o della visione "occidentale" della parità tra i sessi, configurando soluzioni estranee alla logica propria di una moderna democrazia pluralista e laica.

⁶⁵ Tra i numerosissimi scritti, v. N. FIORITA, D. LOPRIENO, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze 2009.

⁶⁶ La dottrina su tale tema è vastissima: si v., tra gli altri, C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, XLIII, 1990, 875 ss F. RIMOLI, *Laicità (diritto costituzionale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, 1996, 8; D. LOPRIENO, *Il principio supremo della laicità dello Stato e la sua difficile esistenza*, in AA.VV., *La revisione costituzionale e i suoi limiti. Tra teoria costituzionale, diritti interno, esperienze straniere*, a cura di S. Gambino e G. D'Ignazio, Milano 2007, 699 ss.; C. SALAZAR, *Le "relazioni pericolose tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in www.statoechiase.it e *I destini incrociati della libertà di espressione e della libertà di religione: un'indagine sui conflitti e sulle sinergie tra l'art. 19 e l'art. 21 Cost., attraverso il prisma del principio di laicità*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2008, 67 ss.; N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna 2006 1ss.; IDEM, *La laicità al tempo della globalizzazione* in www.statoechiase.it, giugno 2009. Per una disamina sulla giurisprudenza in tema di laicità v. S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, che sottolinea opportunamente come la Corte esplicita la "versione italiana di laicità".

⁶⁷ La dottrina sulla laicità è copiosa per poter essere citata esaurientemente. Da una parte, per Stato laico è inteso lo Stato neutrale sulle scelte di valore dei singoli e dei gruppi al fine di esercitare la libertà di religione riconosciuta dall'art. 19 Cost. (v. S. PRISCO, *Laicità* in *Diz. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, IV, 2006, 3336). Dall'altra, l'interpretazione è stata quella di Stato che interviene per permettere la realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo (v. G. DALLA TORRE, *Le laicità e la «laicità»*, in F. D'AGOSTINO - G. DALLA TORRE - C. CARDIA - S. BELARDINELLI, *Laicità cristiana*, a cura di F. D'Agostino, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2007, 57 ss.; IDEM, *A che serve parlare di Dio? Sulla funzione civile della religione*, in AA.VV., *L'identità in conflitto dell'Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo*, a cura di L. Paoletti, Bologna 2005, 145 ss.). Inoltre, v. le acute osservazioni di L. D'ANDREA, *Ripensando il principio di laicità*, in AA. VV., *Un vescovo per il nostro tempo*, a cura di V. Sorce, Caltanissetta 2007, 53 ss.; IDEM, *La laicità dello Stato*, cit., 15 ss..